



UFFICIO: U.O. AFFARI GENERALI

Città di Orbassano

**Prot. n.
Ordinanza n. 161**

ORDINANZA

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER L'ADOZIONE DI
MISURE TEMPORANEE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA
ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE**

IL SINDACO

Premesso che al fine di garantire la tutela e la protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente, Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, la Città Capoluogo di Provincia ed i Comuni Piemontesi sono da tempo impegnati in azioni per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera.

Preso atto che l'Arpa Piemonte ha evidenziato in questi giorni un innalzamento del PM10 significativo, tale da imporre un ulteriore livello di monitoraggio e di attenzione della qualità dell'aria.

Ritenuto pertanto opportuno adottare misure di riduzione della concentrazione di inquinanti atte al miglioramento della qualità dell'aria e dell'inquinamento locale con riserva di adottare ulteriori misure.

Considerato che sussistono pienamente i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile e urgente al fine di prevenire pericoli di salute per l'incolumità pubblica;

VISTI

- L'art. 50 del D.lgs n° 267/2000
- Il D. Lgs. n. 155/2010, recante "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa".
- Il D.Lgs n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada)

Fermo restando le vigenti ordinanze comunali di limitazione della circolazione dei veicoli in materia ambientale;

ORDINA

con decorrenza immediata e sino all'adozione di ulteriori provvedimenti:

- Riduzione di 1°C del valore massimo delle temperature dell'aria nelle unità immobiliari di cui all'art. 4, c.1, lett. b) del D.P.R. n. 412/1993 e nei locali interni di esercizi commerciali appartenenti alla

categoria E.5 di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 412/1993, passando da 20°C a 19°C con tolleranza di 2°C. Per quanto concerne le disposizioni di cui al punto b) fanno eccezione gli edifici rientranti nelle categorie di cui all'art. 3 del medesimo D.P.R. di seguito indicate:

- E.1(3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;
 - E.3 edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura ed assimilabili: ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori od anziani o disabili, nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali ed a centri per anziani;
 - E.6 edifici adibiti ad attività sportive: E.6(1) piscine, saune ed assimilabili; E.6(2) palestre ed assimilabili; E.6(3) servizi di supporto alle attività sportive;
 - E.7 edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili, ivi compresi gli asili nido.
- b) Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti per legge.
- c) Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto. Non è consentita alcuna deroga.
- d) Divieto di spandimento libero dei liquami derivanti da deiezioni animali e dei liquami zootecnici. Non è consentita alcuna deroga.
- e) Divieto di bruciare residui vegetali in campo.
- f) Di adottare tutti gli accorgimenti necessari mirati al contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera, tra cui la limitazione all'uso di dispositivi che, al fine di favorire l'ingresso del pubblico, consentono di mantenere aperti gli accessi verso i locali interni di esercizi commerciali appartenenti alla categoria E.5 di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 412/1993 e conseguentemente a mantenere chiuse le porte.
- g) Divieto generalizzato ed esteso per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso

AVVERTE CHE

L'inosservanza delle predette misure sarà punita ai sensi delle correlate e rispettive normative di Legge; La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale e con ogni mezzo a disposizione.

Il Corpo di Polizia Locale, le forze dell'ordine, gli organi e chiunque preposto all'attività di controllo, curerà l'osservanza delle presenti prescrizioni coadiuvandosi, se del caso, da tecnici abilitati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte da proporsi nelle forme e nei termini (60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto) di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e s.m.i. oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi con le forme e nei termini (120 giorni dalla piena conoscenza) di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

Orbassano, li 09 dicembre 2016

IL Sindaco
Eugenio GAMBETTA